



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE CAMISANO VICENTINO

Via Europa, 45 – 36043 Camisano Vicentino (VI)

Tel. 0444-610122 Fax 0444-410897

E-mail: viic864002@istruzione.it E-mail certificata: viic864002@pec.istruzione.it

Sito: www.ic-camisanovi.gov.it

C.M. VIIC864002 C.F. 80020490241 C.U. UFHIXQ

Criteria e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all'art. 45 del D.I. 129/2018

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 7 gennaio 2019. Esso è pubblicato sul sito web dell'Istituto. Il Regolamento può essere soggetto a future modifiche o integrazioni.

Il Consiglio d'Istituto

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 e, in particolare, l'art. 45, nelle parti in cui recita:

2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;*
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;*
- c) contratti di locazione di immobili;*
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;*
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;*
- f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;*
- g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*
- i) partecipazione a progetti internazionali;*
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21*

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e, in particolare, l'art. 7 comma 6 e l'art. 53;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, l'art. 36 comma 2;

PREMESSO CHE l'Istituzione scolastica svolge attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti;

DELIBERA

i seguenti criteri e limiti per l'attività negoziale di cui all'art. 45 del D.I. 129/2018

Art. 1 – Principi e criteri generali

1. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle competenze Consiglio di Istituto ai sensi del D.I. n. 129/2018, nei limiti e nelle forme previste dal d.lgs 50/2016.

2. L'attività negoziale si ispira ai principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, rotazione e pubblicità.

3. Ove alcuni dei principi indicati non siano coniugabili con l'economicità o con l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi di qualità nell'erogazione del servizio di istruzione, l'organo competente, con provvedimento motivato, potrà adottare le determinazioni ritenute più congrue, nel rispetto delle norme vigenti. In particolare, relativamente all'acquisizione di servizi finalizzati alla formazione e all'istruzione degli studenti, il principio di rotazione non deve pregiudicare la possibilità di avvalersi di esperti o di fornitori di servizi per cui la continuità oppure la vicinanza del punto di erogazione sia elemento essenziale di qualità ed efficacia dell'offerta formativa.

Art. 2 – Criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali di cui al comma 2 dell'art.45 del D.I. 129/2018

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture sono effettuati nell'ambito della programmazione prevista nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto.

2. Le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sono quelle descritte negli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016 e il limite dell'importo per l'affidamento diretto viene fissato in € 20.000,00

3. Fatti salvi il ricorso alle convenzioni CONSIP, qualora utilizzabili, o all'eventuale ricorso al MEPA, ai fini dell'attivazione delle procedure di acquisto si ricorre a indagine di mercato per l'individuazione della/e ditta/e da invitare.

4. Qualora non si faccia ricorso all'affidamento diretto di cui alla lettera a), comma 2, art 36 del D.Lgs 50/2017, l'acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:

- a. dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l'affidabilità o altri criteri di volta in volta valutati;
- b. del prezzo più basso, nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche.

5. Per l'acquisizione di servizi relativi a viaggi, scambi e visite d'istruzione, quando ragioni di celerità, economicità o semplificazione dei processi lo richiedano, le procedure descritte nei commi 3 e 4 possono essere derogate.

b) *contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;*

1. I soggetti con i quali la scuola sottoscrive contratti di sponsorizzazione sono scelti preferibilmente tra quelli che, per finalità statutarie e/o attività svolte, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola

2. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi, né sottoscrizione di adesioni da parte degli alunni e/o della scuola.

c) *contratti di locazione di immobili;*

1. Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale.

d) *Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;*

1. Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima: il Dirigente, con atto autonomo e previa opportuna valutazione discrezionale, può concedere in uso i locali della scuola nel rispetto dei seguenti criteri:

a. non interferenza e non limitazione delle attività scolastiche ricomprese nel PTOF, tenuto anche conto delle necessità logistiche per la pulizia, il riordino e la manutenzione dei locali;

b. assenza di ulteriori oneri a carico della scuola, sia sotto forma di costi, sia sotto forma di utilizzazione di risorse professionali;

c. concessione prioritaria di utilizzazione dei locali, previa presentazione di richiesta scritta e motivata, alle Amministrazioni Comunali e al Comitato Genitori, anche in orario serale, purché i soggetti utilizzatori provvedano autonomamente, di concerto e con l'autorizzazione dell'ente proprietario, all'apertura, chiusura, riordino e/o pulizia dei locali;

d. concessione di utilizzazione dei locali della scuola, previa presentazione di richiesta scritta e motivata, a Enti, associazioni, organizzazioni, ecc., per attività senza fine di lucro e coerenti con il fine educativo e culturale e l'offerta formativa erogata dall'Istituto, con adeguata limitazione delle richieste che prevedono un utilizzo continuativo degli spazi;

e. facoltà, da parte del DS, di rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità

2. A carico del soggetto esterno, con apposita convenzione, può essere richiesto un contributo oppure una cauzione per l'utilizzazione dei locali di importo massimo € 80,00

3. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia dei locali e dei beni in essi contenuti e rispondono a norma di legge di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti.

Per utilizzazioni non temporanee dei locali della scuola da parte di soggetti esterni, le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, anche mediante specifiche convenzioni e/o previa stipula da parte del richiedente di una polizza per la responsabilità civile.

4. L'utilizzo di strumenti musicali o di altro materiale didattico di proprietà dell'Istituto è concesso a docenti e, per loro tramite, agli studenti per tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari della scuola. Il docente incaricato dell'attività assume la custodia dei beni e adotta tutte le misure per il corretto trasporto, custodia, restituzione e utilizzo.

5. Il sito informatico della scuola non può essere utilizzato da parte di terzi.

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

1. Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale. Per le collaborazioni plurime del personale dipendente si rimanda agli artt. 35 e 57 del CCNL 2006/2009.

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

1. Il Dirigente può disporre l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica o programmate a favore di terzi. Il ricavato è finalizzato alla realizzazione del PTOF. Al dirigente è data facoltà di rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

1. Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale.

h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

1. Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF, in assenza di personale interno idoneo o disponibile, può ricorrere a collaborazione con esperti esterni, nel rispetto delle caratteristiche del progetto e della disponibilità di bilancio.

2. Le procedure e i limiti per la selezione del personale esterno sono quelle descritte nel Regolamento di Selezione Esperti Esterni approvato con delibera del Consiglio di Istituto 79/2018.

i) partecipazione a progetti internazionali;

1. Il Dirigente, acquisita la deliberazione dell'Organo Collegiale competente per materia, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'Istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell'apposita aggregato.

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.I 129/2018

1. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, di cui all'articolo 21 del D.I 129/2018, è determinato in € 150,00. L'importo massimo per ogni spesa minuta è determinato in € 50,00.

Art. 3 – norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Delibera n. 9/2019